



L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quattro** del mese di **dicembre**, alle ore dieci e quindici, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Via Pietro Barnaba n. 6 in Martina Franca, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Culturale "**Gruppo Umanesimo della Pietra OdV**" cod. fisc. e part. iva: 01006500738 - iscritta al n. 1107 del Registro Regionale del Volontariato in corso di traslazione nel RUNTS.

L'Assemblea è stata convocata dal presidente Riccardo Ippolito con nota del 22 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, secondo le norme transitorie e di attuazione previste dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dell'articolo 9 dello Statuto sociale (diritto di voto dei soci onorari) come richiesto dalla Regione Puglia quale adeguamento dello Statuto al decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore - sezione OdV;
2. Varie ed eventuali.

Il presidente Riccardo Ippolito verificata la regolarità della convocazione ai sensi dello statuto vigente invita il socio segretario Francesco Dimichele a redigere il presente verbale e a verificare il numero dei presenti.

Sono presenti i soci:

Cristina Comasia Ancona, Franco Aquaro, Enza Aurisicchio, Luigi Basile, Pietro Bello, Giuseppe Bellucci, Domenico Blasi, Giovanni Francesco Blasi, Anna Maria Castellaneta, Luca Conserva, Francesco Dimichele, Martino Filomena, Pasquale Gentile, Francesco Giacobelli, Riccardo Ippolito, Giovanni Liuzzi, Martino Margiotta, Pietro Antonio Margiotta, Cosimo Francesco Palmisano, Filippo Perretta e Maria Teresa Vinci.

Risultano assenti giustificati i soci:

Sabrina Del Piano, Angelo Valter Ivone, Rosa Alba Petrelli e Antonio Semerari, in quanto residenti o impegnati fuori Regione.

È altresì assente il socio Francesco Convertini, ospedalizzato.

Sono assenti non giustificati i soci:

Pietro Liuzzi, e il socio onorario Cosimo Damiano Fonseca.

Presenti ventuno soci aventi diritto di voto su ventotto iscritti nel libro soci. Risultano assenti sei soci oltre al socio onorario.

Il presidente dichiara valida la seduta ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale e in ottemperanza alle norme transitorie e di attuazione previste dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 03 luglio 2017.

Il Presidente apre i lavori dell'Assemblea e salutati i soci presenti, invita il Direttore a relazionare sul primo punto all'Ordine del giorno.

Il direttore Domenico Blasi prende la parola e comunica all'Assemblea che con verbale di assemblea redatto dal notaio Arcangelo Rinaldi il ventitré ottobre duemilaventi repertorio n.ro 109097 fascicolo n.ro 45735 è stato approvato lo Statuto Sociale adeguato alle disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, registrato a Taranto il 29 ottobre 2020 al n.ro 14974 1T.

Lo Statuto Sociale è stato inviato alla Regione Puglia il 15 novembre 2020 ai fini delle verifiche per la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS delle ODV coinvolte nel processo di traslazione ex articolo 54 del Codice del Terzo Settore, come disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

L'ufficio regionale del RUNTS della Regione Puglia con pec del 6 novembre 2022 ha trasmesso nota datata 2 novembre 2022 prot. Aoo_192/0008893 con cui ha richiesto integrazioni ai sensi dell'articolo 31 comma 8 del D.M. 106/2020 comunicando i seguenti motivi ostativi all'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore sezione OdV:

...lo statuto, redatto il 23/10/2020, non risulta conforme alle norme del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117), giacché prevede, all'art. 9, diritti differenziati per le varie tipologie di socio, contravvenendo a quanto previsto dall'art. 24 comma 2 del CTS. Nello specifico, alle categorie previste di





soci onorari non è riconosciuto il diritto di voto, escludendo gli stessi dalla partecipazione attiva alla vita associativa che non può dirsi, quindi, pienamente ispirata al principio di democraticità....

Con messaggio pec dell'8 novembre, confermato con nota formale del 10 novembre 2022 l'Associazione ha comunicato alla Regione Puglia di voler procedere alla regolarizzazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 31 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

Pertanto, è stata indetta l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare la modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale ai fini di estendere ai soci onorari il diritto di voto e di elettorato passivo, come richiesto dall'ufficio regionale del RUNTS della Regione Puglia con la richiamata nota datata 2 novembre 2022 prot. Aoo_192/0008893 ai fini di conformare lo Statuto al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante *Codice del Terzo Settore*.

A conclusione della lettura degli articoli dello Statuto l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica dell'articolo 9 e viene posto in votazione palese lo Statuto così come modificato.

Terminata la discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

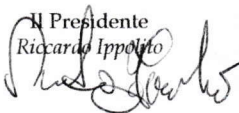
- ❖ di approvare la modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale adottato il 23 ottobre 2020 estendendo ai soci onorari il diritto di voto e di elettorato passivo;
- ❖ di approvare lo Statuto Sociale così come modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- ❖ di dare mandato al socio Riccardo Ippolito in qualità di Presidente dell'Assemblea (articolo 22 dello Statuto) e al socio Domenico Blasi in qualità di Direttore e di legale rappresentante dell'Associazione (articolo 23 dello Statuto), di compiere tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, trattandosi di adeguamento dello Statuto alle modifiche inderogabili richieste dal medesimo decreto.

Il Presidente passa al secondo punto all'Ordine del giorno "varie ed eventuali" chiedendo ai presenti se vi sono proposte in merito.

Non essendoci altri argomenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10:50.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Martina Franca il quattro dicembre duemilaventidue.

Il Segretario
Francesco Dimichile


Il Presidente
Riccardo Ippolito


Il Direttore
legale rappresentante dell'Associazione
Domenico Blasi




GRUPPO UMANESIMO DELLA PIETRA - OdV
STATUTO SOCIALE

*** COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ***

ARTICOLO 1 - È costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge e con sede in Martina Franca, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione culturale denominata **"Gruppo Umanesimo della Pietra - OdV" (Organizzazione di Volontariato)**, codice fiscale 01006500738 - R.E.A. n. 130734, in conformità al dettato dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

L'Associazione comprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'Atto Costitutivo dell'Associazione, già attiva dall'ottobre del 1977, è stato redatto dal notaio Luca Torricella in Martina Franca in data 23 dicembre 1985 e registrato a Taranto l'8 gennaio 1986 al n. 397.

Il primo Statuto, allegato all'Atto Costitutivo, è stato sostituito con atto dello stesso notaio, rogato in data 26 giugno 1998 e registrato a Taranto il 16 luglio 1998 al n. 2921. È stato, poi, revisionato con atto del notaio Arcangelo Rinaldi in Martina Franca l'11 febbraio 2014 repertorio n. 99145, fascicolo n. 37761 e registrato a Taranto il 18 febbraio 2014 al n. 1888 serie 1T.

L'Associazione è iscritta al n. 1107 del Registro Regionale del Volontariato della Regione Puglia in corso di trasmigrazione nel RUNTS e lo Statuto è stato revisionato per adeguarlo al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 con atto del notaio Arcangelo Rinaldi in Martina Franca del 23 ottobre 2020 repertorio n. 109097, fascicolo n. 45735 registrato a Taranto il 29 ottobre 2020 al n. 14974 serie 1T.

Ha sede in Martina Franca alla Via Pietro Barnaba numero 6 per concessione dell'Amministrazione Comunale di Martina Franca con delibera di Giunta del 25 marzo 2011 n. 76, formalizzata con contratto di comodato sottoscritto l'8 novembre 2012 e registrato a Taranto alla serie 3 n. 11108 in pari data.

L'Associazione potrà istituire in altre città e all'estero sedi secondarie e/o di rappresentanza.

Il trasferimento della sede legale nello stesso comune o in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea dei soci, in quanto costituisce modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 - L'Associazione **"Gruppo Umanesimo della Pietra - OdV"**, di seguito indicata per brevità come Associazione, s'ispira a principi di democraticità e di gratuità; non ha scopo di lucro e persegue, esclusivamente, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

*** FINALITÀ E ATTIVITÀ ***

ARTICOLO 3 - Le attività dell'Associazione sono indirizzate principalmente a terzi e riguardano quelle d'interesse generale previste dall'articolo 5 lettere h), i) e d), del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e attengono, precipuamente:

- alla ricerca storico-scientifica di particolare interesse sociale;
- alla organizzazione e gestione di attività culturali d'interesse sociale, anche con finalità educative, incluse quelle editoriali, di promozione e di diffusione dell'identità comunitaria dell'area di studio.



Baroni

Andrea Gullu

Guido

L'Associazione cura e promuove la ricerca storica, antropologica, artistica e ambientale, del territorio della Puglia in generale e della Murgia in particolare, perseguendo obiettivi di tutela e di valorizzazione delle emergenze del territorio.

L'attività è, pertanto, diretta allo studio di tutti gli aspetti caratterizzanti l'ambito geografico d'interesse, nonché alla divulgazione, alla valorizzazione e alla promozione dello stesso, infatti:

- propone gli esiti della propria ricerca attraverso la cura di pubblicazioni a carattere scientifico e/o divulgativo;
- realizza e diffonde prodotti multimediali;
- organizza mostre, concerti, conferenze, visite guidate al territorio;
- compila cataloghi e inventari di beni culturali e ambientali;
- collabora con enti pubblici e privati;
- realizza specifici programmi di rilevante livello scientifico;
- assume iniziative per favorire scambi culturali con analoghe istituzioni italiane e straniere;
- favorisce la formazione dei giovani nell'ambito della propria attività di ricerca.

ARTICOLO 4 – A tal fine l'Associazione studia, cataloga, archivia e rende fruibili le fonti per la storia con particolare riferimento a documenti, manoscritti, monete e materiali librari, fotografici e storico-artistici.

Assicura a studiosi e studenti la consultazione del proprio patrimonio d'archivio.

ARTICOLO 5 – Per l'espletamento delle proprie attività, l'Associazione si avvale, prevalentemente, del lavoro volontario dei propri associati o di quanti intendano perseguire le finalità statutarie.

Potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, condividendone finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

ARTICOLO 6 – Per le attività d'interesse generale l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo nei casi di attività secondarie e strumentali, definite dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

*** SOCI ***

ARTICOLO 7 – I soci si distinguono in ordinari, convenzionalmente detti "fondatori", e onorari.

Sono accolti come soci ordinari quanti, maggiorenni, ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi associativi e intendano impegnarsi per la realizzazione degli stessi, mettendo a disposizione, gratuitamente e volontariamente, il proprio tempo libero e le proprie competenze senza fini di lucro, anche se indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Il mantenimento della qualifica di socio ordinario è subordinato al pagamento delle quote associative di ammissione e annuali nei termini prescritti dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 – La domanda di ammissione di un nuovo socio ordinario deve essere indirizzata al Presidente, corredata dal *curriculum vitae et studiorum*, ed essere controfirmata da tre soci ordinari proponenti il richiedente, il quale dovrà dichiarare esplicitamente nella domanda:

- di conoscere e di accettare lo Statuto Sociale;
- di approvare gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- d'impegnarsi a versare la quota associativa di ammissione e quelle annuali, stabilite dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera sull'accettazione o sul rigetto motivato della domanda di ammissione di un nuovo socio.



Bruno Bili

Andrea Bili

Indira

Il rigetto della domanda d'ammissione va comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea; ricevuta tale comunicazione, l'interessato potrà presentare le proprie osservazioni per il riesame della decisione che saranno valutate nella prima riunione utile.

In ogni anno sociale ciascun socio potrà proporre l'ammissione di un solo candidato; non possono essere ammessi nuovi soci in numero superiore, calcolato per eccesso, al dieci per cento di quelli ordinari.

L'iscrizione del nuovo socio è annotata nel Libro Soci.

ARTICOLO 9 – Sono soci onorari le persone fisiche che per riconosciuto prestigio o per particolari meriti nei riguardi dell'Associazione, ne recano lustro e ne diffondono le finalità.

Il socio onorario è cooptato su proposta del Consiglio Direttivo, adottata all'unanimità in Assemblea con la maggioranza stabilita per le modifiche dello Statuto Sociale.

Il numero dei soci onorari non può superare il dieci per cento, calcolato per difetto, di quelli ordinari.

I soci onorari godono dei diritti di voto in assemblea e di elettorato passivo e partecipano alla vita associativa, venendo informati delle iniziative promosse.

*** DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ***

ARTICOLO 10 – Il soci ordinari hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative intraprese dall'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta al Presidente, che dovrà evaderla entro venti giorni.

I soci ordinari hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'Associazione, con preavviso scritto da inoltrare al Presidente almeno 8 giorni prima della prevista data di recesso.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Le quote associative e ogni altra somma versata in caso di decesso, di dimissione, o di esclusione di un socio, non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto Sociale e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della stessa.

*** PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ***

ARTICOLO 11 – La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) in seguito a domanda scritta di dimissioni;
- c) per morosità nel versamento della quota d'accesso e/o di tre quote associative annuali, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea;
- d) per esclusione qualora non partecipi a tre assemblee ordinarie consecutive senza motivazione o si renda colpevole di atti d'indisciplina e/o di comportamenti scorretti che ledano l'immagine dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio, relativamente alle lettere c) e d), è proposta dal Consiglio Direttivo ed è deliberata dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il socio, per il riesame della decisione, può presentare per iscritto entro sessanta giorni le proprie osservazioni al Presidente, il quale le trasmetterà all'Assemblea che dovrà deliberare nel corso dei lavori della prima seduta utile.



Scrittura a mano: B...

Scrittura a mano: Aut...

Scrittura a mano: G...

*** VOLONTARI ***

ARTICOLO 12 – I soci sono "Volontari" in quanto assicurano all'Associazione, per libera scelta e a titolo personale, prestazioni di natura solidaristica, spontanee, gratuite e senza fini di lucro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche indirettamente.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite; in ogni caso sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro nei confronti dell'Associazione, retribuito subordinato o autonomo.

Non si considera volontario l'associato che, occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle rispettive funzioni.

I soci che assicurano attività di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

*** SOSTENITORI ***

ARTICOLO 13 – Sono riconosciuti come "sostenitori" i non soci che il Consiglio Direttivo qualifica come Collaboratori Benemeriti, includendoli in un apposito Albo.

I Collaboratori Benemeriti condividono gli ideali e le finalità dell'Associazione, assicurano un contributo libero e volontario non oneroso, senza percepire compensi di qualsiasi natura.

Non partecipano ai lavori dell'Assemblea e non godono dei diritti di voto e di elettorato passivo, ma vengono informati delle iniziative programmate e intraprese dall'Associazione.

*** ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE ***

ARTICOLO 14 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei Conti, laddove eletto.

Tutti le cariche sociali, elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non possono ricoprire cariche sociali e, se eletti decadono, gli interdetti, i falliti o quanti siano stati condannati in via definitiva a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

*** ASSEMBLEA DEI SOCI ***

ARTICOLO 15 – L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli iscritti, ognuno dei quali ha diritto ad esprimere un voto se vanta da almeno tre mesi l'iscrizione nel Libro Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del bilancio;



Handwritten signature: Bini

Handwritten signature: Anna Gubbi

Handwritten signature: Gubbi

- ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata di almeno il venticinque per cento, calcolato per difetto, degli associati.

ARTICOLO 16 – L'Assemblea dei soci è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto per la celebrazione dei lavori in prima seduta.

A ciascun socio va inviata comunicazione tramite posta elettronica certificata (pec) o lettera raccomandata a.r., o consegnata a mano e controfirmata.

In via preliminare i soci possono essere avvisati a mezzo sms, telefax o e-mail ma in tali casi essi devono premurarsi di ritirare il documento ufficiale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno da esaminare, il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione; quest'ultima da tenersi almeno, ventiquattro ore dopo la prima.

Vanno convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

ARTICOLO 17 – L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, di persona o per delega a un altro socio, sottoscritta in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può essere latore di un'unica delega.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo, calcolato per difetto, degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

ARTICOLO 18 – All'Assemblea dei soci compete:

- discutere e approvare i bilanci;
- approvare il programma annuale delle attività, proposto dal Direttore;
- stabilire le quote sociali e i termini di versamento;
- deliberare sull'ammissione o esclusione dei soci;
- eleggere i componenti delle cariche sociali;
- eleggere e/o revocare, quando previsto, i componenti dell'Organo di Controllo;
- nominare e/o revocare, quando previsto, l'incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il regolamento dei lavori assembleari e quelli predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti delle cariche elettive, promuovendo opportune e motivate azioni nei loro confronti;
- deliberare sulla richiesta di riesame degli associati in seguito a esclusione;
- approvare le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale;
- deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 19 – Per le modifiche allo Statuto Sociale l'Assemblea delibera con la presenza dei due terzi degli associati, calcolati per eccesso, e con il voto della maggioranza dei presenti, non essendo ammesse deleghe.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale, l'Assemblea delibera con le modalità sopradette.

ARTICOLO 20 – Nelle delibere assembleari di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti le responsabilità dirette dei componenti delle cariche sociali, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede per alzata di mano, tranne nei casi attinenti alle responsabilità dei soci.



Bianchi

Antonio

Quadr

Per l'elezione delle cariche sociali l'Assemblea procede a scrutinio segreto delle schede, sulle quali ciascun votante potrà indicare il nominativo di un solo socio per la carica di Presidente e di Direttore; possono essere indicati al massimo due nominativi per la carica di componente degli organi collegiali.

Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero dei consensi.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio fra i maggiori suffragati e in caso di ulteriore parità verrà eletto il socio più anziano per iscrizione.

ARTICOLO 21 – Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e devono essere riportate con la sintesi del dibattito nell'apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Direttore e dal Segretario verbalizzante.

*** PRESIDENTE ***

ARTICOLO 22 – Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, disciplinandone le riunioni; garantisce il rispetto delle decisioni dell'Assemblea e i diritti dei soci.

In caso di assenza o d'impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

*** DIRETTORE ***

ARTICOLO 23 – Il Direttore, organo esecutivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale.

Rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

È autorizzato a riscuotere contributi di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza.

Può aprire e movimentare conti correnti bancari e rilasciare procure e deleghe.

Nomina tra i soci il Segretario con l'approvazione dell'Assemblea.

Può delegare parte delle sue funzioni a componenti del Consiglio Direttivo o ad altri soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o d'impedimento le funzioni del Direttore vengono esercitate, temporaneamente, dal Consiglio Direttivo.

*** SEGRETARIO ***

ARTICOLO 24 – Il Segretario, nominato dal Direttore con ratifica dell'Assemblea, redige i verbali delle sedute degli organi sociali, trascrivendoli su appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al Libro Soci.

Riscuote per delega del Direttore le quote associative, tiene aggiornati i libri contabili e predispose il bilancio in base alle determinazioni assunte dall'Assemblea.

*** CONSIGLIO DIRETTIVO ***

ARTICOLO 25 – Il Consiglio Direttivo è composto da sette soci, cinque dei quali sono eletti dall'Assemblea.

Il Presidente e il Direttore, infatti, sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno a maggioranza il Vicepresidente.

In caso di assenza o d'impedimento temporaneo del Direttore, esercita collegialmente le funzioni dello stesso.

I consiglieri entro trenta giorni dalla loro elezione devono chiedere l'iscrizione al



Handwritten signature: L. Scrima

Handwritten signature: Andrea Gualdi

Handwritten signature: P. Gualdi

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorché istituito.

ARTICOLO 26 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o su richiesta di almeno tre componenti.

I consiglieri sono convocati mediante comunicazione telefonica o per e-mail almeno cinque giorni prima della riunione.

In casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con ventiquattro ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi, tranne nel caso di nomine o riguardanti persone.

ARTICOLO 27 – Il Consiglio Direttivo, nello specifico, vigila sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in esecuzione ai deliberati dell'Assemblea.

Individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione.

Predispose annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale da approvare in Assemblea.

Propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.

Ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Direttore.

Delibera in ordine alla perdita dello status di socio.



*** ORGANO DI CONTROLLO ***

ARTICOLO 28 – Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'Assemblea deve eleggere un Organo di Controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di Controllo sono sottoposti a quanto previsto dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Devono essere individuati, non fra i soci, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del Codice Civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto dell'Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio dell'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, individualmente, ad atti d'ispezione e chiedere agli amministratori dell'Associazione informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.

L'Assemblea dei soci può eleggere l'Organo di Controllo, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, siano superiori a 100.000,00 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a

Dei
Ando Gualdo
Quella

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo.

*** REVISORE LEGALE DEI CONTI ***

ARTICOLO 29 – Qualora l'Organo di Controllo, eventualmente istituito, non verifichi la correttezza contabile dell'Associazione e/o se ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'Associazione deve nominare un Revisore o una società di revisione legale dei conti, iscritti nell'apposito registro ed estranei all'Associazione.

Al verificarsi di tali condizioni, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale di tale organo e il numero dei componenti.

L'Assemblea dei soci, comunque, può eleggere il Revisore legale dei Conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o della rilevanza di eventuali contributi pubblici da gestire.

*** ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - PATRIMONIO ***

ARTICOLO 30 – L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

A chiusura dell'esercizio sociale verrà formato il Bilancio, da presentare all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, nonché dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, di perdite, di proventi o di entrate, comunque denominate e inferiori a 220.000,00 euro, il Bilancio è redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ARTICOLO 31 – Costituiscono entrate dell'Associazione:

- le diverse quote associative dei soci stabilite dall'Assemblea;
- i contributi di privati, dello Stato, di enti, di organismi internazionali o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività;
- le donazioni e i lasciti testamentari;
- i rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con enti;
- le rendite patrimoniali;
- le attività di raccolta fondi;
- le entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

È vietata la cessione, anche indiretta, di utili, di avanzi di gestione, di fondi e di beni sociali, a soci e/o collaboratori, anche in caso di scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 32 – Costituiscono il Patrimonio dell'Associazione, da utilizzare, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità associative:

- beni culturali di qualsiasi natura, prodotti o acquisiti nel corso dell'attività;
- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici o privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

*** LIBRI SOCIALI ***

ARTICOLO 33 – L'Associazione detiene i seguenti libri sociali:

- Libro Soci o registro dei volontari;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni assembleari, in cui sono trascritti anche i



Handwritten signatures and initials on the right margin:
- Top: "Bdr"
- Middle: "Rinaldo Turchi"
- Bottom: "Quadr"

verbali redatti per atto pubblico;

- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.
- Albo dei Collaboratori Benemeriti.

* PUBBLICITÀ E TRASPARENZA *

ARTICOLO 34 – L'Associazione assicura agli iscritti la pubblicità e la trasparenza degli atti sociali, con particolare riferimento ai bilanci o ai rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori richiamati all'articolo 33 del presente Statuto.

* SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI *

ARTICOLO 35 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'articolo 19 del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio non potrà essere diviso tra i soci.

Su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o al Comune di Martina Franca.

L'Associazione, pertanto, è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio regionale la richiesta di parere con raccomandata a/r o con posta elettronica certificata (pec).



* NORMA FINALE *

ARTICOLO 36 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia con particolare riferimento al Codice Civile, al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e alle eventuali variazioni degli stessi.

[Handwritten signatures: Gaudy, Guido Tulli, Dan. Bili]



Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto

Atto registrato il 13/12/22 serie 3 al n° 2756

imposte liquidate per € ESENTE per n° 11 anni

IL FUNZIONARIO
Stefano MALVANI
Firma su delega del Direttore Provinciale

[Handwritten signature of Stefano Malvani]